REGOLAMENTO (CEE) N. 465/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo alle modalità di applicazione del regime speciale d'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggio proveniente dalla Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, e il protocollo n. 18 [2], in seguito detto « protocollo », allegato all'atto che è allegato al suddetto trattato,

visto il regolamento (CEE) n. 226/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggi in provenienza dalla Nuova Zelanda [3], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 226/73 richiede che siano adottate talune modalità d'applicazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo, nonché le comunicazioni che devono essere fornite dal Regno Unito, necessarie per l'applicazione del protocollo e per la determinazione dei prelievi speciali che sono fissati separatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Possono beneficiare del regime speciale d'importazione nel Regno Unito previsto nel protocollo soltanto il burro e il formaggio che, al momento dell'importazione, sono accompagnati da un certificato numerato rilasciato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda attestante che

— le merci in oggetto sono di origine neozelandese

e

— i prezzi fissati nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73 sono stati rispettati nella fase cif.

2. Il Regno Unito informa la Commissione sulle misure prese per quanto riguarda tale certificato.

Articolo 2

Per quanto riguarda i prelievi speciali da riscuotere, il tasso da applicare è quello applicabile il giorno dell'espletamento delle pratiche doganali d'importazione.

Articolo 3

1. Il burro e il formaggio neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del protocollo recano, in tutte le fasi della commercializzazione fino alla trasformazione o alla vendita al consumatore nel Regno Unito, l'indicazione della loro origine neozelandese.

2. Il Regno Unito prende le misure necessarie per evitare l'uscita dal territorio del Regno Unito del burro e del formaggio importati ai sensi del protocollo.

Articolo 4

Per il burro e il formaggio destinati a beneficiare o che hanno beneficiato del regime speciale d'importazione di cui al protocollo, il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi il 1° e il 15 di ogni mese:

a) i quantitativi arrivati nel Regno Unito durante la precedente quindicina:

   — per i quali sono state ultimate le pratiche doganali d'importazione,

   — per i quali tali pratiche non sono state ancora ultimate;

b) i quantitativi in giacenza nel Regno Unito, conosciuti alla data più recente:

   — per i quali sono state ultimate le pratiche doganali d'importazione,

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 173.
[3] GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 17.

— per i quali tali pratiche non sono state ancora ultimate;

c) i quantitativi venduti sul mercato britannico durante la quindicina precedente;

d) i quantitativi cumulativi dal 1° gennaio di ogni anno conosciuti alla data più recente:

— per i quali sono state ultimate le pratiche doganali d'importazione,

— venduti sul mercato britannico;

e) i quantitativi in viaggio tra la Nuova Zelanda e il Regno Unito, con indicazione dell'arrivo probabile.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI